



*Camera Civile di Bologna*  
*“Alberto Tabanelli”*  
*aderente all’Unione Nazionale Camere Civili*

### **Contributo all’Assemblea Nazionale 2016 UNCC di Firenze**

*a cura del Gruppo di lavoro composto da: avv. Alessandro Casoni, avv. Gabriele Cevenini, avv. Lorenza Migliorini, avv. Alessandro Petitto, avv. Paolo Riccardi. Coordinatore: avv. Pierpaolo Soggia.*

## **I COMPENSI DEL CTU E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE: ASPETTI CRITICI E LACUNE DELLA NORMATIVA.**

### Sommario

<b>1) Gli esperti nominati dal giudice fra le norme e la giurisprudenza: una prima ricognizione.</b>	<b>2</b>
<b>2) La quantificazione dei compensi del CTU e di altri ausiliari del giudice secondo il T.U. 115/2002 e il D.M. 30.5.2002</b>	<b>4</b>
<b>3) La solidarietà delle parti nel rapporto col CTU</b>	<b>7</b>
3.1 La solidarietà delle parti nel processo civile	7
3.2 Solidarietà delle parti nell’arbitrato	7
3.3 Possibilità di configurare, de iure condendo, un onere gravante sull’attore di costituire un fondo spese.	8
<b>4) Ruolo e compenso di un altro ausiliario di giustizia: lo stimatore nominato dall’ufficiale giudiziario</b>	<b>9</b>
4.1 Il ruolo dello stimatore	9
4.2 La liquidazione dei compensi	10
<b>5) I procedimento di liquidazione dei compensi e la relativa opposizione per i soli ausiliari del giudice.</b>	<b>11</b>
<b>6) Gli amministratori giudiziari</b>	<b>13</b>
6.1 Il ruolo dell’amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.	13
6.2 Il compenso dell’amministratore giudiziario ex art.2409 c.c.	13
6.3 L’amministrazione giudiziario ex art. 35 D.Lgs. 159/2011	14
<b>7) Conclusioni</b>	<b>16</b>

1) **Gli esperti nominati dal giudice fra le norme e la giurisprudenza: una prima ricognizione.**

Il codice di procedura civile disciplina in diversi articoli le figure del consulente tecnico, del custode e di altri ausiliari del giudice (fra i principali, artt. 61-68, 191 ss, 520 ss., 559 s., 568 s., 670), alle quali il legislatore dell'epoca intendeva dare un inquadramento unitario.

Infatti, l'art. **52 disp. att. c.p.c.**, inserito nel capo V, intitolato "*delle persone che possono assistere il giudice*", li ricomprende in **una categoria unica ai fini della liquidazione dei compensi**, là dove afferma che i compensi degli ausiliari sono liquidati dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati.

Anche l'**art. 53 disp. att. cpc** li ricomprende in un'unica categoria, specificando che il decreto, con cui il giudice liquida il compenso al custode e agli altri ausiliari, deve indicare la parte tenuta a corrisponderlo.

Il legislatore del 1942 aveva individuato, dunque, una **macro categoria di ausiliari**, dai quali il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario possono farsi coadiuvare per compiere atti necessari al corso del processo ed agli adempimenti della giustizia; al suo interno, **il consulente tecnico, il custode, lo stimatore e l'amministratore giudiziario** sono alcune delle **figure nominate**, che non esauriscono tuttavia la macro categoria, nella quale possono rientrare anche **altre figure** professionali o persone "**innominate**" dalle norme codicistiche.

La **legge n. 319/1980** ha per prima interrotto questa visione unitaria, perché disciplinò soltanto i compensi spettanti ad alcune specie di ausiliari (**periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori**), senza preoccuparsi di inquadrare sistematicamente la materia, sicché lasciava privo di disciplina il campo degli ausiliari "innominati".

Ad eccezione dell'art. 4, la L. 319/1980 è stata abrogata dal **D.P.R. 30.5.2002 n 115-Testo Unico in materia di spese di giustizia** (di seguito, "**T.U. 115/2002**" o "**Testo Unico delle Spese**"), che ha provato a riappropriarsi della visione sistematica del legislatore del 1942, premurandosi di definire all'art. 3 l'*ausiliario del magistrato* come:

*“il perito, il consulente tecnico, l’interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all’ufficio può nominare a norma di legge”.*

Il titolo VII del Testo Unico delle Spese è dedicato agli *“Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario”* e ricomprende **all’art. 57 anche il commissario ad acta**, estendendo a quest’ultimo l’applicazione della disciplina degli ausiliari.

La giurisprudenza, tuttavia, negli ultimi decenni non ha più condiviso la pretesa del legislatore di far rientrare ogni professionista nominato dal giudice nella macro categoria degli ausiliari.

Infatti, se in un primo tempo essa aveva ricompreso fra gli ausiliari del giudice anche l’amministratore giudiziario, l’ispettore giudiziario e il curatore fallimentare (cfr. ad es., Cass. 10.3.1997, n. 2141; Cass. SS.UU. 21.11.1997, n. 11619; Cass. 13.8.1992, n. 9552), più recentemente ha invertito la rotta ed ha escluso queste figure dal perimetro degli ausiliari (Cass. 25.07.2013, n. 18080; Cass. 25.11.2011, n. 24954; Cass. civ. Sez. III, 22/06/2016, n. 12877).

Questo diverso inquadramento, come vedremo anche nei paragrafi seguenti, ha conseguenze rilevanti in tema di liquidazione dei compensi.

Nel tentativo di trarre una prima conclusione sul punto, riteniamo si possa affermare che nel diritto vivente non ogni esperto nominato dal magistrato può definirsi *“ausiliario del giudice”*.

L’ausiliario vero e proprio sembra essere la *longa manus* del giudice, dal quale mutua la veste neutrale rispetto agli interessi delle parti coinvolte nel processo ed è destinato ad esaurire il suo incarico col deposito di una relazione o di un rendiconto riassuntivo del compimento degli atti specificamente commessigli.

Costituiscono categoria separata le figure esperte, diverse dall’ausiliario del giudice, chiamate a svolgere ruoli anche gestori, in relativa autonomia e talvolta in rappresentanza di un soggetto, anche complesso o collettivo (emblematica di questa categoria è la figura dell’amministratore giudiziario: cfr. il successivo par. 6).

## **2) La quantificazione dei compensi del CTU e di altri ausiliari del giudice secondo il T.U. 115/2002 e il D.M. 30.5.2002**

Il T.U. 115/2002 stabilisce all'art. 50 che agli ausiliari non sono applicabili tariffe diverse da quelle previste dagli onorari approvati con Decreto Ministeriale del Ministro della Giustizia.

Ciò premesso, il T.U. detta alcune regole generali per la liquidazione dei compensi agli artt. 49-59, rinviando, come detto, alle tabelle ministeriali per la determinazione dei minimi e dei massimi.

I compensi degli ausiliari vengono distinti in:

- **onorari** fissi, variabili e a tempo;
- **indennità** di viaggio e soggiorno;
- **spese** di viaggio e/o sostenute per l'adempimento dell'incarico (art. 49).

Quanto alle **spese per l'adempimento dell'incarico**, gli ausiliari devono presentare **una nota documentata** al magistrato, che può escludere quelle non necessarie (art. 56).

Più complesse sono le regole generali in materia di **onorari**.

Il magistrato ha un margine di discrezionalità, potendo e dovendo:

- determinare quelli variabili anche **in ragione della difficoltà, completezza e pregio** della prestazione, potendo inoltre aumentare del **20%** sia quelli variabili che quelli fissi nel caso abbia dichiarato l'urgenza dell'adempimento (art. 51);
- aumentare sino al **doppio** gli onorari (senza distinzione se fissi o variabili) per prestazioni di **eccezionale importanza, complessità e difficoltà** (art. 52);
- **escludere, per gli onorari a tempo, il tempo eccedente il termine** fissato per l'adempimento, utilizzato dall'ausiliario, e, sempre in tal caso di slittamento oltre il termine, **ridurre gli altri onorari di 1/3** (art. 52);
- determinare il compenso globale, per **incarichi collegiali**, in relazione ad **un singolo ausiliario**, aumentandolo del **40% per ciascuno degli altri** ausiliari, salvo aver disposto che ognuno svolga personalmente e per intero l'incarico (art. 53).

In pari data rispetto al T.U. n. 115/2002 è stato emesso anche il **Decreto 30/5/2002 del Ministro della Giustizia**, contenente le **tabelle** per la liquidazione degli onorari

fissi, variabili e a tempo del Consulente Tecnico d'Ufficio (di seguito, il “CTU”), del perito nel processo penale, dell'interprete e del traduttore (di seguito, il “D.M.”).

Tuttavia, **il D.M. non è coordinato con il Testo Unico delle Spese**: infatti, sia nelle premesse, sia nell'articolato, sia nelle tabelle, il D.M. richiama la Legge 319/1980 e non invece il T.U. 115/2002 (che, evidentemente, il suo redattore non conosceva...).

Il D.M. è un provvedimento particolarmente difficile da interpretare.

Esso consta di tre articoli: l'art. 1, che aumenta gli **onorari a tempo**, già previsti dall'art. 4 L. n. 319/1980 (misteriosamente rimasto vigente a seguito dell'introduzione del T.U. 115/2002); l'art. 2 che **rinvia alle tabelle allegate** per gli onorari fissi e a percentuale; l'art. 3 che ne disciplina l'entrata in vigore.

All'art. 1 delle tabelle allegate, il D.M. stabilisce che “*per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento*” e “*per la consulenza tecnica al valore della controversia*”; agli articoli da 2 a 29 vengono indicati gli **scaglioni di valore** con riferimento alle singole materie oggetto dell'accertamento o della controversia, con un fisso minimo garantito.

L'applicazione del D.M. ha sollevato numerosi problemi interpretativi: innanzitutto, quale sia l'onorario di riferimento per il consulente tecnico, se quello a tempo o quello a percentuale.

La Cassazione ha chiarito che la commisurazione dell'onorario a tempo è un criterio residuale rispetto a quello a percentuale (per tutte, Cass. civ. Sez. II, 02/09/2013, n. 20116).

Altra, più complessa questione critica è quale sia l'ambito di applicazione dell'art. 1 delle tabelle che, nella parte in cui collega l'onorario del CTU al “**valore della controversia**”, è in evidente **contrasto** con tutti gli articoli successivi che collegano invece gli scaglioni **all'oggetto dell'accertamento** (ad esempio, **l'art. 4** sulla consulenza in materia di bilancio indica scaglioni sul “totale delle attività” e sul “totale dei ricavi lordi”, l'uno e l'altro emergenti dal bilancio esaminato; **l'art. 6** in materia di avarie comuni fa indica scaglioni “sull'ammontare complessivo della somma ammessa” e così via).

Per comprendere la portata della questione, è bene dire che non sempre e non necessariamente il valore della controversia e quello dell'accertamento demandato al CTU coincidono: in una controversia di divisione ereditaria del valore di 10 milioni

di euro potrebbero essere nominati uno o più CTU per accertare ciascuno porzioni dell'asse ereditario oppure, nel caso opposto, in una controversia di separazione o divorzio per la determinazione dell'assegno di mantenimento, il CTU potrebbe essere chiamato a stimare l'intero patrimonio del coniuge chiamato all'obbligazione di pagamento.

Dunque, se si applicasse il principio di cui all'art. 1 delle tabelle, in un caso il CTU vedrebbe i suoi onorari ingiustamente aumentati dalla circostanza di avere redatto una consulenza il cui oggetto ha valore 100 nell'ambito di una controversia il cui valore è 1000; nel caso opposto, il CTU che ha valutato un patrimonio di 1000 si vede ridurre i suoi compensi perché il valore della controversia, in applicazione delle norme del codice di procedura civile, è pari a 100.

Su questi aspetti la giurisprudenza non può ancora dirsi consolidata: la citata sentenza 20116/2013, ad esempio, afferma che gli onorari a percentuale vanno determinati in base al valore della controversia; tuttavia, questa affermazione contrasta con altro principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la liquidazione va determinata **in relazione all'oggetto dell'accertamento** e che **in caso di accertamenti molteplici, autonomi e indipendenti**, nonostante l'unicità dell'incarico, **si terrà conto di ciascuno degli accertamenti** ai fini della liquidazione (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 28/01/2016, n. 1627; Cass. civ. Sez. II, 08/10/2014, n. 21224; Cass. civ. Sez. II, Sent., 19/10/2012, n. 18070).

Dunque, se i plurimi accertamenti demandati nel quesito al CTU hanno autonomia e indipendenza l'uno rispetto all'altro, pur rientrando in un unico incarico, consegue che dovrà essere **liquidato un onorario a percentuale per scaglione per ciascun accertamento** e, necessariamente, che il valore di riferimento di ciascuna liquidazione sarà dato dall'oggetto dell'accertamento; non, dunque, dal valore della controversia.

Questa interpretazione, che appare l'unica ragionevole, finisce col negare ogni valore al principio affermato all'art. 1 delle tabelle del D.M., ma, d'altro canto, è proprio la stridente contraddizione fra detto art. 1 e gli altri articoli delle tabelle a costringere il giudice ad una "interpretazione rinnegante", dovendosi scegliere fra un principio ed un altro, fra loro contrastanti.

Quanto precede vale soltanto per i consulenti tecnici e i periti (ossia l'esperto nominato dal giudice penale ex art. 221 cpp); per gli altri ausiliari non esistono le relative tabelle ministeriali, se si eccettuano i custodi di beni pignorati (disciplinati

con il DM n. 80/2009) ed i notai, gli avvocati e i commercialisti delegati alle vendite immobiliari ex art. 591 bis cpc e 179 bis disp. att. cpc (DM n. 227/2015).

### **3) La solidarietà delle parti nel rapporto col CTU**

#### **3.1 La solidarietà delle parti nel processo civile**

E' noto che la giurisprudenza ha riconosciuto al CTU il diritto di richiedere il pagamento dei suoi compensi a ciascuna delle parti, in via solidale fra queste ultime, indipendentemente dalla soccombenza o da chi ha richiesto l'espletamento della relativa consulenza.

Il fondamento della obbligazione solidale delle parti nei confronti del CTU sembra doversi ravvisare nell'art. 8, comma I, del Testo Unico delle Spese, che prevede quanto segue: *“Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”*

Infatti, la Corte di Cassazione fonda il suo orientamento ormai consolidato sull'affermazione che la consulenza tecnica d'ufficio rappresenta non un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio per il giudice e, quindi, “un atto necessario del processo” che l'ausiliare pone in essere “nell'interesse generale della giustizia e comune delle parti in virtù di un mandato neutrale”; la Corte inferisce da questa affermazione che il regime del pagamento dei compensi al CTU prescinde dalla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti contenuto in sentenza, che avviene sulla base del principio della soccombenza e, concernendo unicamente il rapporto fra dette parti, non è opponibile all'ausiliario (Cass., Sez. 2, n. 23586 del 15 settembre 2008.; Cass., Sez. 1, n. 22962 del 7 dicembre 2004; Cass., Sez. 1, n. 6199 dell'8 luglio 1996; Cass., Sez. 1, n. 573 del 2 marzo 1973).

Da ciò consegue che le parti sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia, durante la quale il CTU ha espletato il suo incarico, sia stata decisa con sentenza, definitiva o non ancora passata in giudicato, a prescindere dalla ripartizione di dette spese nella stessa stabilita e, quindi, altresì, ove tale ripartizione sia difforme da quella in precedenza adottata con il decreto di liquidazione emesso dal giudice.

Unica eccezione a tale principio si rinviene nella emissione di un provvedimento incidentale di revoca o modifica del suddetto decreto prima della emissione della sentenza a regolazione definitiva delle competenze dell'ausiliario a seguito dell'opposizione a liquidazione del compenso di cui parleremo nel successivo par. 5 (Cass., Sez. 6 - 3, n. 25179 dell'8 novembre 2013; Cass. Sez. 6-3 n. 23522 del 5 novembre 2014).

#### **3.2 Solidarietà delle parti nell'arbitrato**

Ci sembra interessante notare che la Corte di Cassazione con una recente pronuncia, la n. 6736 del 21.3.2014, ha distinto la solidarietà dei compensi al CTU nel giudizio civile da quello arbitrale.

Nel primo, come analizzato in precedenza, rileva la funzione giurisdizionale ed il ruolo del CTU di ausiliario del giudice, nel secondo, invece, gli arbitri sono legati alle parti da un negozio giuridico di natura privatistica.

Da tale rapporto di mandato scaturisce, ai sensi dall'art. 1719 c.c., l'obbligo del mandante di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome. Tale disposizione, maggiormente pertinente al rapporto in esame ove si consideri che, secondo l'orientamento prevalente, gli arbitri non necessitano del consenso delle parti al fine di disporre la consulenza tecnica d'ufficio, e, quindi, di certo non agiscono in loro nome, trova piena rispondenza nella disciplina del rapporto arbitrale.

L'art. 814 cpc prevede, infatti, che le parti sono tenute, in via solidale, al rimborso, in favore degli arbitri, delle spese, nonché al pagamento dell'onerario per l'opera prestata, dovendosi ricomprendere anche quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio e del funzionamento del collegio, compreso il compenso al segretario (Cass. 23 giugno 2008, n. 17034).

### 3.3 Possibilità di configurare, de iure condendo, un onere gravante sull'attore di costituire un fondo spese.

Il codice di procedura civile prevedeva all'art. 98 che il giudice, su istanza del convenuto, disponesse il versamento di una cauzione da parte dell'attore non ammesso al gratuito patrocinio), per il rimborso delle spese che avrebbe dovuto sostenere il convenuto.

E' ragionevole pensare che il giudice avrebbe potuto tenere conto anche dei costi di una CTU eventualmente ammessa.

Questa norma ha avuto però vita breve.

Con pronuncia n. 67/1960, la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale perché in contrasto con i principi degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

A distanza di oltre 50 anni da quella decisione, occorrerebbe ripensare alla possibilità di reintrodurre una norma costituzionalmente orientata che scoraggi azioni pretestuose, le quali aggravano il carico dell'apparato giudiziario ed espongono spesso le parti convenute a sostenere il costo non soltanto del proprio avvocato, ma anche del CTU, in forza della solidarietà che abbiamo commentato innanzi.

Nei Paesi anglosassoni, ad esempio, il mancato pagamento delle spese di giustizia configura il reato di oltraggio indiretto alla Corte ("*Contempt of the Court*").

A nostro avviso, potrebbe essere prevista dal cpc l'imposizione da parte del giudice di una cauzione in denaro o sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa- o, su proposta della parte onerata, di altra forma di garanzia reale su beni mobili o immobili- per assicurare il pagamento delle spese processuali, segnatamente dei compensi del CTU e/o di altri ausiliari.

Questa garanzia potrebbe essere disposta dal giudice in qualunque momento del processo, anche contestualmente all'ammissione di una CTU o all'escussione di testi. D'altro canto, appare ragionevole pensare che le spese sostenute per la CTU ammessa, indipendentemente dall'esito del giudizio, possano essere dedotte dai redditi o dalle imposte, secondo lo schema del Credito di imposta stabilito dal D.lgs. 28/2010 con riferimento alle indennità corrisposte agli organismi di mediazione.

La garanzia eventualmente fornita potrebbe essere svincolata dal giudice dietro prova del pagamento delle spese e compensi preventivati prima o liquidati in seguito dal giudice stesso.

Il sistema andrebbe comunque armonizzato con l'introduzione di una nuova fattispecie di reato contro l'amministrazione della giustizia.

Il titolo potrebbe essere "*mancata esecuzione dolosa del provvedimento di liquidazione dei compensi e delle spese degli ausiliari*" e il reato potrebbe essere rubricato ad esempio quale art. 388 *quater* cp, dopo l'art. 388 *ter* (mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie).

#### **4) Ruolo e compenso di un altro ausiliario di giustizia: lo stimatore nominato dall'ufficiale giudiziario**

##### **4.1 Il ruolo dello stimatore**

L'ufficiale giudiziario può nominare un esperto stimatore per la determinazione del prezzo ipotetico di realizzo dei beni mobili pignorati, a norma degli artt. 68 c.p.c. e 161 disp. att. c.p.c.

Egli, infatti, è chiamato non più ad una stima approssimativa dei beni pignorati, bensì alla determinazione di un presumibile prezzo ricavabile della sua vendita.

Sempre in passato, si ritiene ricordare, l'assistenza dello stimatore poteva essere richiesta "*all'occorrenza*", mentre oggi è rimessa ad una valutazione più discrezionale dell'ufficiale giudiziario, il quale potrà procedere alla nomina del coadiutore quando consideri semplicemente utile compiere in modo maggiormente attendibile valutazioni prognostiche inerenti alla commerciabilità dei beni.

A norma dell'art. 518, co. 2, c.p.c., inoltre, l'ufficiale giudiziario può scindere la fase di ricerca dei beni da pignorare dalla fase di stima, quando ritiene opportuno che la valutazione dei beni debba essere rinviata ad un momento successivo; ad esempio qualora lo stimatore non sia presente ed il suo intervento sia richiesto successivamente dal creditore procedente.

L'ufficiale giudiziario è in ogni caso tenuto alla nomina, in caso di richiesta da parte del creditore procedente.

L'utilità dell'attività svolta dallo stimatore è in particolar modo evidente allorché il medesimo, oltre a procedere alla stima, fornisce indicazioni anche sulla reale prontezza di liquidazione dei beni, in modo da guidare l'ufficiale giudiziario sulla scelta delle cose da pignorare ai sensi dell'art. 518 c.p.c., per determinare i beni più agevolmente commerciabili, ed indirizzare la ricerca di quelli ulteriormente esistenti ai sensi dell'art. 492 c.p.c.

In detta evenienza, il pignoramento si perfeziona dal momento di redazione del verbale di primo accesso, se vi comprende la stima dell'ausiliario; altrimenti, la stima può essere posposta, ma in tal caso dovrà essere comunque eseguita nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di inefficacia del pignoramento (art. 518, 2° co. c.p.c.).

#### 4.2 La liquidazione dei compensi

Quanto alla liquidazione dei compensi dello stimatore, l'art. 518, co. 3 c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione ne liquidi le spese ed il compenso, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

La norma non stabilisce tuttavia i criteri necessari per la liquidazione delle stesse.

Come sappiamo, la materia è disciplinata dal T.U. 115/2002 che detta tuttavia soltanto criteri generali di liquidazione (cfr. par. 2 che precede), rinviando a tabelle ministeriali per l'individuazione in concreto dei compensi.

Sappiamo anche che il D.M. in data 30.5.2002 aggiorna le tabelle solo per alcuni ausiliari e comunque non per la figura in esame in questo paragrafo.

La questione è viepiù complicata dal nuovo art. 161, 3° comma disp. att. c.p.c. (introdotto dal D.l. 83/2015), il quale stabilisce che il compenso dell'esperto **non sia più calcolato sul prezzo base, ma su quello di aggiudicazione.**

La norma prevede, inoltre, che prima della vendita possano liquidarsi acconti, nei limiti del cinquanta per cento del compenso calcolato sul valore di stima. Stando alla

nuova disciplina, l'esperto ha facoltà di depositare la richiesta di liquidazione di un acconto nella misura stabilita dall'art. 161 disp. att. e solo dopo l'aggiudicazione può chiedere la liquidazione del saldo per il lavoro svolto, commisurato non più all'importo del prezzo base, ma a quello di aggiudicazione.

La novella è stata oggetto di discussione parlamentare, tanto che risultano dai lavori parlamentari alcune proposte di emendamenti respinte; uno di questi proponeva un criterio di calcolo basato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita, nel caso in cui questo si fosse discostato di oltre il 35% dal valore di stima e sempre che la vendita avesse avuto luogo entro e non oltre 12 mesi dal deposito della perizia; negli altri casi il compenso sarebbe stato calcolato e liquidato sulla base del valore di stima.

Il novellato art. 161 disp. att. c.p.c. trova attuazione in relazione a tutte le procedure, anche a quelle pendenti all'agosto **2015**, e per le liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore, indipendentemente dall'epoca in cui è stato conferito l'incarico.

Da questa congerie di norme scaturisce che il giudice dell'esecuzione potrà liquidare il compenso dello stimatore in via definitiva solo alla fine dell'esecuzione, in base al prezzo di aggiudicazione dei beni stimati, **ma senza che esista una qualche tabella che stabilisca la percentuale da applicare a questa "base di calcolo"**.

#### **5) I procedimenti di liquidazione dei compensi e la relativa opposizione per i soli ausiliari del giudice.**

Agli artt. 168 e 170, il T.U. 115/2002 prevede che il giudice liquida i compensi degli ausiliari e dell'indennità di custodia con **decreto** di pagamento **motivato** costituente titolo esecutivo, comunicato al beneficiario e alle parti.

L'ambizione del T.U. n. 115/2002 era probabilmente quella di determinare le regole per la liquidazione dei compensi a tutti gli ausiliari come individuati dalla giurisprudenza precedente rispetto alla sua emanazione e quindi in maniera onnicomprensiva ed ampia.

Come visto, però, l'ambito della sua applicazione è stato ristretto dalla giurisprudenza successiva ed escluso per determinate categorie, quali gli amministratori giudiziari.

Pertanto, allo stato attuale la procedura di cui al Testo Unico delle Spese varrà solo per gli ausiliari del giudice, come sopra individuati, mentre per quelli che tali non sono considerati varranno le diverse comuni regole dettate per ciascuna categoria e prestazione e la facoltà di ricorrere all'ingiunzione di pagamento o ai riti ordinari,

eventualmente sommari, per ottenere liquidazione e pagamento (così per **l'amministratore giudiziario**: Cass. civ. Sez. I, 07/06/2012, n. 9241).

Al contrario, proprio per la natura dei compiti, si è ammessa la procedura speciale riguardo al **curatore dell'eredità giacente**, mentre è stata esclusa **per l'esecutore testamentario** (Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 05/05/2009, n. 10328,; conformi: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza, 10/12/2012, n. 22490; vedi anche: Cass. civ. Sez. II, 23/06/2015, n. 12947; Cass. civ. Sez. III Sent., 03/07/2008, n. 18204; Cass. civ. Sez. III, 29/01/2007, n. 1887; Trib. Bologna Ordinanza, 15/11/2010, Sito Giuraemilia.it, 2010).

L'eventuale **opposizione** da parte del beneficiario e delle parti, compreso il PM, è stata riformata dall'art. 15 dlgs. 150/2011 (decreto legislativo sulla cosiddetta "semplificazione dei riti"), che ha sostituito il comma 1 dell'art. 170 ed abrogato i commi 2 e 3.

Oggi, per l'effetto, non esiste più il termine di 20 giorni per l'opposizione previsto dall'art. 170, comma 1, ma l'opposizione va proposta **ai sensi dell'art. 702 bis cpc con rito sommario** introdotto mediante ricorso e non appare esservi alcun termine.

Tuttavia, occorre porre attenzione alla questione.

Il Ministero della Giustizia, infatti, stante la lacuna normativa e la mancanza di un termine espresso per l'opposizione, ha emanato una **circolare in data 7/11/2012**, con la quale ha specificato che **il termine va individuato in trenta giorni** ai sensi dell'art. 702 quater cpc.

Come noto, l'art. 702 quater cpc prevede tale termine di trenta giorni per l'appello delle ordinanze emesse all'esito del rito sommario, ma, considerato che l'art. 15 dlgs. 150/2011 definisce come non appellabile l'ordinanza che definisce il giudizio sommario in materia di liquidazione dei compensi, diventa discutibile che tale sia effettivamente utilizzabile per l'opposizione alla liquidazione, che non è un'impugnazione.

Suggeriamo di rispettarlo, per evitare di incorrere in decadenze.

Il ricorso ex art. 702 bis cpc in opposizione va proposto al capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di liquidazione; per i decreti di liquidazione del giudice di pace, va proposto al Presidente del Tribunale.

Le parti possono stare in giudizio personalmente e l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione può essere sospesa solo per gravi e circostanziate ragioni, nonché, prima dell'udienza, solo per pericolo imminente di un danno grave e irreparabile.

## **6) Gli amministratori giudiziari**

### **6.1 Il ruolo dell'amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.**

Abbiamo fatto cenno più volte nei paragrafi che precedono all'amministratore giudiziario come figura di esperto distinta dall'ausiliario del giudice (cfr. par.1 che precede).

E' noto, infatti, che nell'ambito del procedimento per il riassetto amministrativo e contabile di una società per azioni è stabilito che il Tribunale, ai sensi dell'art. 2409 c.c., IV comma, possa nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

Nella ricostruzione giurisprudenziale, l'amministratore giudiziario non rientra tra le figure di ausiliari del giudice contemplati dalla Legge, in quanto non è decisiva l'attribuzione dell'incarico per nomina del giudice.

La Suprema Corte ha chiarito che l'amministratore giudiziario opera non al fine di coadiuvare il giudice che lo ha nominato e non nell'alveo del procedimento, ma al di fuori di esso e, specificamente, nell'ambito della società che è chiamato a gestire e nell'esclusivo interesse della medesima (cfr. Cass. Civ. n. 18080/2013, Cass. Civ. n. 7631/2011, Cass. Civ. 13134/2003, Cass. Civ. 14459/1999).

In senso contrario si rinvencono solo due isolate sentenze, la n. 3345/1999 della Suprema Corte e quella della Corte di Appello di Milano in data 21 febbraio 1986, le quali avevano rinvenuto nella figura in esame tutti i dati caratterizzanti il rapporto di ausiliarità previsto dall'art. 68 c.p.c. e, pertanto, qualificato l'Amministratore Giudiziario come un ausiliare.

### **6.2 Il compenso dell'amministratore giudiziario ex art.2409 c.c.**

La normativa vigente stabilisce che il compenso dell'amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. deve essere liquidato, ai sensi degli artt. 103 e 92 disp. att. c.c., con decreto del presidente del tribunale, ma non indica tuttavia i criteri da seguire per la determinazione del medesimo.

Al fine di sopperire a tale vuoto legislativo, in dottrina e giurisprudenza si sono sviluppati tre diversi orientamenti:

- Richiamo alla disciplina prevista per i periti ed i consulenti tecnici, nonché per gli interpreti e traduttori (il D.M. commentato al par. 2 che precede): teoria minoritaria e più “datata”, è stata quella meno applicata nel corso del tempo. Si è sviluppata sostenendo che il richiamo alle tariffe professionali (v. *infra*) non è giustificato da alcuna base giuridica e ha pertanto ritenuto applicabile la disciplina prevista per i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti e i traduttori (L. 319/1980), anche agli altri ausiliari del giudice, ancorché non espressamente contemplati dalla Legge.
- Rinvio alle tariffe professionali di categoria (oggi sostituite dai parametri tabellari a seguito dell’avvenuta abrogazione nell’aprile dell’anno 2014): al netto della mancanza di criteri specifici ed adeguati per la remunerazione e la determinazione del compenso, è la teoria maggiormente diffusa ed applicata (v. Trib. Milano 4 aprile 1996, Trib. Milano decreto 5 giugno 1992), nel caso in cui la persona deputata all’incarico sia iscritta ad un albo professionale, la determinazione dei cui compensi risulti regolata da criteri stabiliti ex lege. Si ritiene, infatti, che l’orientamento in esame possa tranquillamente trovare concreta applicazione anche ad oggi, nonostante l’avvenuta abrogazione delle tariffe professionali.
- Rinvio all’equità ex art. 1374 c.c.: è questa una teoria intrinsecamente legata alla precedente, in quanto non esclude il ricorso ai parametri tabellari professionali (ritenuti anzi di grande utilità per individuare il tetto massimo entro il quale liquidare il compenso dell’Amministratore Giudiziario), ma attribuisce ai medesimi un valore meramente indicativo, che permetterebbe di non discriminare tra il caso in cui un amministratore giudiziario sia iscritto in un albo piuttosto che ad altri e di scendere al di sotto del minimo previsto, se la breve durata e la scarsa complessità dell’attività svolta lo suggeriscono.

Appare utile, a questo punto dell’analisi, un riferimento, anche in chiave comparativa, alle nuove figure professionali introdotte in diversi ambiti operativi del diritto, tra le quali ci sembra significativa quella dell’amministratore giudiziario ex art. 35 D.Lgs. 159/2011.

### 6.3 L’amministrazione giudiziario ex art. 35 D.Lgs. 159/2011

L’art. 35 D.Lgs. 159/2011 (cd. “Codice Antimafia”) disciplina la figura dell’amministratore giudiziario, la figura esperta alla quale viene demandata l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati.

Al pari del “fratello” civilistico, l’amministratore giudiziario di derivazione penalistica riveste la qualifica di pubblico ufficiale, rappresentando l’interesse statale giudiziario nella procedura, ed ha il compito di provvedere alla custodia,

conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei medesimi.

La sua attività è sottoposta al vaglio ed al controllo del GIP che lo ha nominato e da cui dipende, dovendo periodicamente svolgere delle relazioni sulla propria attività all'organo giudiziale; l'amministrazione procede di pari passo con il giudizio penale all'interno del quale è stato pronunciato il provvedimento di sequestro preventivo dei beni e si conclude, in caso di provvedimento definitivo di confisca dei beni sequestrati, con un'attività di tipo "liquidatorio", tesa alla creazione di uno "stato passivo" ed alla graduazione dei diritti di credito sussistenti e relativi ai beni oggetto dell'amministrazione ed al successivo riparto dell'attivo ottenuto nel periodo di vigenza dell'amministrazione stessa.

Per l'ampiezza dei compiti che gli vengono affidati e delle attività che è chiamato a compiere, l'amministratore giudiziario del Codice Antimafia riassume in sé le caratteristiche del curatore, del vero e proprio amministratore, del manager e del custode giudiziario.

Si ritiene, dunque, che tale figura non possa rientrare nella categoria degli ausiliari del giudice, anche se ad oggi non vi è alcuna indicazione dottrinale e /o giurisprudenziale che sostenga o contrasti detta tesi, atteso il poco tempo trascorso dalla sua istituzione.

Ne consegue che molti sono i "lati oscuri" della sua disciplina, non ultimi quelli riguardanti **i criteri di determinazione del compenso dell'amministratore giudiziario.**

Infatti, soltanto con il D.P.R. n. 177 del 7.10.2015 è stata data attuazione al Regolamento sulle "modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli Amministratori Giudiziari" previsto dall'art. 8 D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14 (che ha istituito l'albo degli Amministratori Giudiziari).

In particolare l'art. 3 DPR 177/2015, al quale sarà necessario da ora in avanti fare riferimento, prevede i criteri sulla base dei quali determinare il "tetto massimo" del compenso degli Amministratori Giudiziari, consistente in una percentuale da calcolarsi sul valore del complesso aziendale o dei beni immobili, distinguendo tra:

1. beni costituiti in azienda oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario;
2. beni costituiti in azienda concessi in godimento a terzi;
3. beni immobili;
4. frutti ritratti dai beni sub 1), 2) e 3) e beni diversi.

Per determinare i sopra indicati valori, il citato articolo 3 impone di prendere in considerazione l'importo realizzato per i beni liquidati, il valore stimato dal perito (ovvero, in mancanza, dall'amministratore giudiziario) per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione ed ogni altra somma ricavata.

Da segnalare, infine, che all'Amministratore Giudiziario (v. D.P.R. 177/2015, art. 3, comma VIII) spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5% ed il 10% sull'importo del compenso così determinato e gli dovranno essere riconosciute e rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

## **7) Conclusioni**

Nonostante il tentativo del codice di procedura civile e del T.U. n. 115/2002 di sistematizzarla, la materia dei compensi agli ausiliari del giudice e degli altri esperti resta ancora disarticolata, sia per gli interventi "additivi" della giurisprudenza, sia per mancanza o lacunosità dei decreti ministeriali attuativi delle norme primarie.

Da un lato, la giurisprudenza ha voluto distinguere fra ausiliari del giudice propriamente detti (artt. 52 disp. att. c.p.c. e 3 T.U. 115/2002) ed "altre figure" di esperti, fra le quali spicca l'amministratore giudiziario.

Ciò ha comportato l'impossibilità di applicare agli esperti-non-ausiliari i criteri ed il procedimento che regolano la liquidazione dei compensi degli ausiliari, con conseguente fiorire di contenzioso per stabilire quanto e con quali modalità liquidarne i compensi.

In secondo luogo, la tabella ministeriale che disciplina i compensi del CTU, del traduttore e dell'interprete non è coordinata con il T.U. 115/2002 e presenta al suo interno alcuni punti oscuri (che la Cassazione, cerca, non sempre con successo, di illuminare).

Sempre con riferimento al CTU, abbiamo suggerito de iure condendo l'introduzione di una cauzione, da prestarsi sotto molteplici forme, per assicurare che chi chiede l'espletamento della consulenza sia effettivamente disposto a sostenerne i costi.

Sempre de iure condendo, è auspicabile che vengano approvati decreti ministeriali che diano attuazione organica all'art. 50 T.U. 115/2002 per la liquidazione dei compensi di vari altri ausiliari, fra i quali abbiamo ricordato lo stimatore nominato dall'ufficiale giudiziario.

Infine, abbiamo soffermato la nostra attenzione sulla figura dell'amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c., che presenta più punti critici: egli non è un ausiliario del giudice e non è neppure chiaro con quali modalità debba essere liquidato il suo compenso. De iure condendo, uno spunto interessante può venire dalla normativa che disciplina i compensi degli amministratori giudiziari nominati dal GIP in attuazione del Codice Antimafia.